

GREEN PASS BASE PER TUTTI I LAVORATORI FINO AL 30 APRILE E SMART WORKING SEMPLIFICATO FINO AL 30 GIUGNO

Dal 25 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge 24/2022, è possibile accedere nel proprio luogo di lavoro anche solo con il green pass base, ottenibile per vaccinazione, guarigione o tampone negativo. L'obbligo riguarda tutti i lavoratori, senza distinzione di età. Diversamente da quanto scritto nel notiziario della settimana scorsa, il Governo ha deciso di adottare una linea comune per tutti i lavoratori, posticipando però la data di fine dell'obbligo di accedere nei luoghi di lavoro con la certificazione verde, fino al 30 aprile 2022.

Tra le novità anche la proroga della procedura semplificata per il lavoro agile fino al 30 giugno 2022.

LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA

Il **31 marzo** si concluderà lo stato di emergenza e con esso verranno abbandonate progressivamente le principali misure restrittive adottate in questi mesi per il contenimento della pandemia.

Con la cessazione dello stato di emergenza vengono meno alcune restrizioni, altre rimangono ancora per un periodo di tempo, al fine di consentire un ritorno progressivo ad una situazione di normalità.

IN GAZZETTA IL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2022, N. 24¹

Giovedì 24 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto-legge n. 24/2022.

In esso sono contenute nuove disposizioni che vanno a modificare le norme che da mesi regolano il lavoro nel settore privato.

Nel presente articolo, come anticipato nel notiziario della settimana scorsa, verrà esaminato l'utilizzo del green pass a fini lavorativi e la proroga della procedura semplificata per lo smart working fino al 30 giugno 2022: per dovere di informazione, comunque, si segnala che tra le novità vi sono anche il venir meno dell'obbligo di quarantena in caso di contatto stretto con soggetti risultati positivi all'infezione da covid-19² e l'inclusione nella categoria dei DPI (dispositivi di protezione individuale) della mascherina chirurgica nei luoghi di lavoro³.

1 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70, in vigore dal 25/03/2022.

2 Dovrebbe perciò risolversi il problema del rilascio dei certificati telematici di malattia da parte dei medici di medicina generale nei confronti di quei lavoratori che dovevano sottostare ad un regime di quarantena precauzionale. Non essendo più considerata malattia a fini economici, la quarantena doveva essere comunicata attraverso un provvedimento dell'autorità sanitaria, ma ciò avveniva raramente e i lavoratori spesso consegnavano al datore di lavoro un certificato telematico di malattia.

Per tale questione, Apindustria Confimi Vicenza aveva inoltrato una segnalazione all'Ordine dei medici di Vicenza e all'INPS di Vicenza.

3 Si legge all'articolo 5 del decreto-legge, il quale, introducendo l'articolo 10-*quater*, comma 8, dispone che le mascherine chirurgiche vengano ritenute a tutti gli effetti dei DPI da utilizzare. Nella bozza iniziale del decreto era previsto l'utilizzo della mascherina chirurgica per lo svolgimento della propria attività lavorativa, laddove non fosse possibile mantenere una distanza interpersonale di un metro.

IL GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO: ALMENO FINO AL 30 APRILE SERVIRÀ.

Complice probabilmente il recente incremento dei contagi da COVID-19, il Governo ha deciso di non eliminare totalmente l'obbligo di utilizzo del Green Pass per accedere nei luoghi di lavoro. La misura, che di fatto è operativa dal 15 ottobre 2021 nel settore privato, aveva creato molte difficoltà alle aziende, specialmente dopo il 15 febbraio 2022, quando è stato deciso di differenziare i lavoratori in base all'età e obbligando i lavoratori ultracinquantenni a presentare una certificazione verde di tipo rafforzato per poter accedere nel proprio luogo di lavoro.

Ora, l'articolo 6, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 24 ha modificato ulteriormente l'ormai noto art. 9-septies del Decreto-legge n. 52/2021 e ha sostituito il 31 marzo, termine dello stato di emergenza, con il 30 aprile 2022, stabilendo dunque che i lavoratori del settore privato dovranno presentarsi a lavoro previo possesso ed esibizione, su richiesta, del green pass di tipo base, almeno per un altro mese⁴.

Per quanto riguarda i lavoratori ultracinquantenni, l'art. 8, comma 6, dello stesso decreto-legge ha sostituito completamente l'art. 4-quinquies⁵ del Decreto-legge n. 44/2021. Il novellato articolo ora prevede che anche i lavoratori soggetti all'obbligo di vaccinazione con età pari o superiore a 50 anni possano presentarsi a lavoro dimostrando il possesso e l'esibizione, sempre su richiesta, del green pass di tipo base. Come per la generalità dei lavoratori, quest'obbligo vige al momento fino al 30 aprile 2022.

Sintetizzando, è possibile affermare che per accedere nei luoghi di lavoro:

- **dal 25 marzo 2022 al 30 aprile 2022** tutti i lavoratori del settore privato avranno l'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, un green pass base⁶, a prescindere dall'età anagrafica.

In sostanza, si può affermare che dal 25 marzo al 30 aprile 2022 si ritornerà ad una situazione identica a quella che si era presentata dopo il 15 ottobre 2021, quando venne introdotto l'obbligo di possedere un green pass per poter lavorare.

SMART WORKING SEMPLIFICATO FINO AL 30 GIUGNO 2022

L'articolo 10, comma 2, rinviando all'allegata tabella B, proroga le disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato fino al 30 giugno 2022.

Quindi, fino a tale data resterà in vigore la norma (Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) che consente ai datori di lavoro di disporre unilateralmente, con forme semplificate (è sufficiente una email), il passaggio o la permanenza alla modalità di lavoro agile.

4 I lavoratori sprovvisti di green pass base continueranno ad essere considerati assenti ingiustificati con la conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 30 aprile 2022.

5 L'art. 4-quinquies sostituito prevedeva l'obbligo per i lavoratori ultracinquantenni di possedere ed esibire una certificazione verde di tipo rafforzato per poter svolgere la propria attività lavorativa in azienda, in linea con quanto continua comunque a prevedere, almeno fino al 15 giugno 2022, l'art. 4-quater, il quale, si ricorda, ha disposto l'obbligo di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori, tra cui, appunto, quelli con età pari o superiore a 50 anni.

6 Per green pass base si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo. Per green pass rafforzato si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Viene prorogata anche la norma che consente di effettuare le comunicazioni amministrative a Cliclavoro, il portale del ministero del Lavoro, inviando un file riassuntivo contenente le informazioni essenziali sui lavoratori in smart working, senza necessità di allegare eventuali accordi scritti. Per comunicare i rischi generici e specifici legati al lavoro agile, le aziende potranno continuare ad utilizzare l'informativa predisposta dall'INAIL.

Dal 1° luglio, salvo eventuali ulteriori spostamenti, tornerà infatti a essere vigente la regola, contenuta nella legge n. 81/2017, che consente di accedere allo smart working solo in presenza di un accordo firmato dal singolo dipendente, con il quale le parti definiscono le "regole di ingaggio" da applicare a questa modalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa.

Sull'argomento torneremo quindi in un secondo momento, fornendo le necessarie indicazioni e una bozza di accordo individuale per la regolamentazione dello smart working.